MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA N. 351 DEL 28 APRILE 1998

REGOLAMENTO RECANTE NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI CESSAZIONE DAL SERVIZIO E DI TRATTAMENTO DI QUIESCENZA DEL PERSONALE DELLA SCUOLA, A NORMA DELL'ARTICOLO 20, COMMA 8, DELLA LEGGE N. 59 DEL 15 MARZO 1997

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 35;
Visti gli articoli 509, comma 1, 510, comma 1, e 580, comma 1 del Testo Unico approvato con D.L.vo del 16 aprile 1994, n. 297;
Visto l'articolo 1, comma 74 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 gennaio 1998;
Acquisito il parere della competente Commissione del Senato della Repubblica;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è scaduto il termine per l'emissione del parere della competente Commissione parlamentare della Camera dei Deputati;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 marzo 1998;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 aprile 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la Funzione Pubblica e gli Affari Regionali, di concerto con i Ministri della Pubblica Istruzione, del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica;

EMANA

il seguente regolamento

Art. 1 - Cessazione dal servizio

1. I collocamenti a riposo a domanda per compimento del 40° anno di servizio utile al pensionamento e le dimissioni dall'impiego del personale del comparto «Scuola» con rapporto di lavoro a tempo indeterminato decorrono dall'inizio dell'anno scolastico o accademico successivo alla data in cui la domanda è stata presentata.

2. Con decreto del Ministro della Pubblica Istruzione è stabilito il termine entro il quale, annualmente, il personale di cui al comma 1 può presentare o ritirare la domanda di collocamento a riposo o di dimissioni.

3. La domanda di collocamento a riposo per compimento del 40° anno di servizio si intende accolta alla scadenza del termine di cui al comma 2. Alla stessa data s'intende accolta la domanda di dimissioni salvo che nei trenta giorni successivi essa non sia rifiutata o ritarda-

ta dall'Amministrazione in quanto è in corso un procedimento disciplinare. Nel caso in cui l'accoglimento delle dimissioni sia ritardato, le stesse sono da intendere accolte dalla data di emanazione del relativo provvedimento di accoglimento da parte dell'Amministrazione.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano anche alle domande di trattenimento in servizio presentate ai sensi dell'articolo 509, commi 2, 3 e 5 del Testo Unico approvato con decreto legislativo del 16 aprile 1994, n. 297, nonché alle domande di cessazione dal servizio presentate dal personale che abbia ottenuto il predetto trattenimento.

5. L'Amministrazione è tenuta a verificare entro apposita data che è fissata dal decreto di cui al comma 2 l'avvenuta maturazione del diritto al trattamento di quiescenza. Qualora il personale dimissionario non abbia maturato tale diritto, l'Amministrazione glielo comunica entro il predetto termine al fine di consentirgli di chiedere, entro 5 giorni dalla comunicazione, il ritiro delle dimissioni. Trascorso tale termine la domanda non può essere ritirata. L'Amministrazione è esonerata dal predetto adempimento qualora l'interessato abbia manifestato, nella domanda di dimissioni, la volontà di interrompere comunque il rapporto di impiego indipendentemente dall'aver maturato o meno il diritto al trattamento di quiescenza.

Art. 2 - Adozione dei provvedimenti di quiescenza e previdenza

1. Ai fini dell'emanazione dei provvedimenti concernenti la quiescenza e la previdenza, nonché la relativa valutazione dei periodi e servizi di cui all'articolo 145 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, l'interessato può, sotto la propria responsabilità, sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'articolo 3, primo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15, come modificato dall'articolo 3, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

2. L'Amministrazione entro 60 giorni dalla data di acquisizione della dichiarazione di cui al comma 1, richiede, ove necessario, agli Enti o alle gestioni previdenziali competenti tutti gli elementi necessari ed utili per la definizione della posizione degli interessati. Decorsi inutilmente 60 giorni dalla data della richiesta, i provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati sulla base della dichiarazione sostitutiva di cui al comma 1.

3. Resta salva la potestà dell'Amministrazione di procedere alle eventuali modifiche dei provvedimenti emessi con conseguenti conguagli o recuperi.

4. La domanda di riscatto non può essere ritirata una volta emesso il relativo provvedimento, il cui contenuto deve essere preventivamente comunicato all'interessato e da questi non rifiutato entro il termine di 5 giorni, da indicarsi espressamente, dalla ricezione della comunicazione.

Art. 3 - Disposizioni transitorie

1. Il personale della scuola che abbia già presentato la dichiarazione dei servizi e periodi di cui all'articolo 145 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, qualora non siano stati ancora adottati i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 1, può, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, confermare o integrare la predetta dichiarazione.

Art. 4 – Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le seguenti disposizioni: articoli 509, comma 4, 510 e 580 del Testo Unico, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e l'articolo 1, comma 74 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Art. 5 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare.